

Comune di Pieve Emanuele

Provincia di Milano

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.100..... DEL11/12/12.....

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011)

(A cura servizio tributi)

Allegato alla deliberazione
di C.C. n. 100 del11/12/2012.....

Il Presidente del Consiglio Comunale
Pierluigi Costanzo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Articolo 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune Pieve Emanuele, ai sensi dell'art. 4 decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, interventi nell'ambito dei servizi pubblici locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.

Art. 2
RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEL TRIBUTO

1. La Giunta Comunale con proprio atto individua il soggetto dell'Ente, responsabile della gestione di tutti gli atti riferiti alla gestione dell'Imposta.

Articolo 3
ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e la sua applicazione avrà decorrenza dal 1 gennaio 2013, e comunque dalla data di efficacia del presente regolamento qualora successiva.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune.
3. La destinazione del gettito dell'imposta è definita mediante apposita delibera di Giunta Comunale da approvare prima dell'approvazione del Bilancio di Previsione. Tale delibera dovrà contenere per ciascuna destinazione la percentuale di attribuzione.

Articolo 4
**SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI
TRIBUTARI**

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui agli artt. 24 e ss. della Legge Regionale 16 luglio 2007, n.15. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle spese riscosse.
2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.

Articolo 5
MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale, con il presente Regolamento.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. Le tariffe giornaliere relative all'imposta, di cui ai commi precedenti, saranno applicate con gradualità e proporzionalità tenuto conto della classificazione prevista dalle Leggi regionali sul turismo e dei prezzi offerti dalla struttura.

Articolo 6
ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Esenzioni:

- a) I minori fino al dodicesimo anno di età;
- b) I familiari e/o affini o comunque accompagnatori, nel numero massimo di due, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della provincia di Milano saranno esentati previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare;
- c) I soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie della Provincia di Milano ed i relativi accompagnatori nel numero massimo di 2;
- d) Le persone con disabilità;
- e) Tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione;
- f) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni che studiano in Istituti nelle province di Pavia e Milano;

2. Agevolazioni:

- a) Per i residences, la tariffa è ridotta del 50% per i pernottamenti complessivamente superiori a 15 giorni.
- b) In caso di manifestazioni, convegni e seminari ospitati in strutture ricettive sul territorio, l'imposta può essere ridotta del 50% solo se il gestore riduce a sua volta del 25% la tariffa normalmente applicata, previa richiesta preventiva all'Ente e successiva deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 7 MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento, da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, che riceve la ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.

2. Nel caso di pagamento da parte dell'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo l'assolvimento dell'imposta deve avvenire preventivamente all'inizio del soggiorno per consentire al gestore della struttura ricettiva di precisare nella fattura l'eventuale già avvenuto assolvimento del tributo.

3. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dall'Amministrazione comunale, previa pubblicazione sul portale web del Comune.

Articolo 8 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune sono tenuti a esporre, in appositi spazi presso le loro strutture, il materiale informativo istituzionale fornito dal Comune riguardante l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

Il Comune di Pieve Emanuele si impegna a pubblicare sulla home-page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 9 VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva, ha l'obbligo di richiedere e riscuotere l'imposta ed è responsabile del suo riversamento al Comune, che deve essere effettuata entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, con le seguenti modalità:

- a) a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Pieve Emanuele, in contanti nei limiti stabiliti dalla legge presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario;
- b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.
- c) per le convenzioni intrattenute dal gestore con enti, istituzioni e privati ecc., che prevedono il pagamento differito del pernottamento, il pagamento dell'imposta sarà effettuato entro il 15 del mese successivo all'intervenuto incasso da parte del gestore, presentando copia della convenzione sottoscritta all'ufficio competente del Comune.

Il gestore potrà optare, all'inizio dell'anno, per una delle modalità di versamento dell'imposta di soggiorno sopra indicate.

L'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo che voglia assolvere l'imposta in luogo del gestore della struttura potrà versare il dovuto entro il giorno di avvio del soggiorno secondo le modalità concordate con l'ufficio tributi. Il versamento effettuato sarà reso disponibile ai gestori interessati per le eventuali operazioni di conguaglio e controllo.

Articolo 10 **OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA**

1. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune, anche nei casi di esenzione, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese e comunque non oltre l'eventuale maggior termine stabilito con successivo provvedimento della Giunta Comunale, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel periodo indicato con il numero di notti di permanenza, l'eventuale numero dei soggetti esenti, i soggetti per i quali l'imposta è stata assolta preventivamente dall'organizzatore di congressi e convegni o viaggi di gruppo, l'imposta riscossa e gli estremi del pagamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, suddividendo i dati per ciascun mese. Le attestazioni di cui all'art. 5 lettera c) dovranno essere, altresì, trasmesse dai gestori delle strutture ricettive all'Amministrazione comunale.

2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 11 **DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO**

1. Il Comune – tramite l'apposito ufficio - effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.

2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ed inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 12 **SANZIONI**

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo si applica la sanzione tributaria di cui alle disposizioni del decreto legislativo n.472/1997.

2. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative agli artt. 4-5-6-7-8-9 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00. Per il procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 13 **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 14 RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 2954 C.C. dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; fermo restando il termine di prescrizione quinquennale previsto per il soggetto passivo dell'imposta.

2. Il rimborso delle somme versate e non dovute da parte degli organizzatori di congressi, convegni e viaggi di gruppo deve essere richiesto entro il giorno di conclusione del soggiorno a cui si riferisce il versamento dell'imposta.

3. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.

Articolo 15 CONTENZIOSO

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga ai termini previsti dagli artt. 8 e 9 dello stesso, la prima dichiarazione ed il primo versamento dell'imposta devono essere effettuati entro la fine del mese successivo.

2. Per la finalità concernente il monitoraggio dell'applicazione regolamentare dell'imposta di soggiorno, l'Amministrazione Comunale potrà costituire un tavolo tecnico composto dai delegati della stessa ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria anche al fine di individuare ulteriori procedure semplificate per il versamento del tributo ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 .

3. Ai sensi dell' art. 52 comma 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Finanza locale.

4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia all'art. 4 del D.Lgs. 23/2011 ed a successive modifiche ed integrazioni.



COMUNE DI PIEVE EMANUELE
Provincia di Milano

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100 del 11/12/2012

Originale:

OGGETTO: ISTITUZIONE IMPOSTA DI SOGGIORNO E APPROVAZIONE RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE DI APPLICAZIONE

L'anno duemiladodici, addì undici del mese di Dicembre a partire dalle ore 21:10, nella Sala Consiliare di Via Viquarterio n.1, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto comunale e dal vigente regolamento del Consiglio comunale, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di prima Convocazione.

In seguito ad appello nominale risultano essere presenti i seguenti consiglieri:

	Nome Cognome	Carica	Presenti	Assenti
1	PAOLO FESTA	Sindaco	X	
2	PIERLUIGI COSTANZO	Presidente	X	
3	ERMINIA MARIA PAOLETTI	Consigliere	X	
4	PASQUALE ALFANO	Consigliere	X	
5	GIULIA CASTELLI	Consigliere	X	
6	VINCENZO CALABRESE	Consigliere	X	
7	GIUSEPPE GARGIULO	Consigliere	X	
8	GIOVANNI RAPPOCCIOLO	Consigliere	X	
9	FRANCESCO DICESARE	Consigliere	X	
10	FILIPPO BASILIO	Consigliere	X	
11	RAFFAELE VAMPA	Consigliere	X	
12	ANTONIO CERMINARA	Consigliere		X
13	GAETANO SANTORO	Consigliere		X
14	GERMANO ORLANDO	Consigliere		X
15	MARISA BOZZINI	Consigliere	X	
16	CONSOLATO GREGORIO MAMMÌ	Consigliere		SI GIUST.
17	DOMENICO SCORDIA	Consigliere	X	
			13	4

Sono altresì presenti:

N.	Nome Cognome	Carica	Presente	Assente
1	VALENTINA DIONISIO	Vice Sindaco	X	
2	GIOVANNI CANNISTRA'	Assessore	X	
3	PAOLA BATTAGLIA	Assessore		X
4	MARIO PAPA	Assessore	X	
5	MARICA ANDREOTTI	Assessore		X

Partecipa alla seduta, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97 del D.lgs. n. 267/00 e s.m. e i. e dunque con funzioni consultive, referenti e di assistenza agli organi il SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA CHIARINA CARMELA URBANO. Il Sig. PIERLUIGI COSTANZO, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, dopo aver constatato la sussistenza del quorum strutturale dichiara aperta la seduta e, secondo l'ordine del giorno della seduta, dispone in merito alla discussione dell'argomento in oggetto indicato.

Scrutatori designati dal Presidente del Consiglio comunale : VINCENZO CALABRESE, DOMENICO SCORDIA e FILIPPO BASILIO.

Il presente verbale viene redatto a norma dell'art. 84 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle commissioni consiliari approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 115 del 16/11/06. Gli interventi sono riportati integralmente nella registrazione.

Illustra l'argomento all'ordine del giorno l'assessore al bilancio Mario Papa

Nel corso della trattazione dell'argomento all'ordine del giorno sono presenti gli assessori Dionisio e Cannistrà.

Intervengono:

- ◆ il consigliere Gargiulo che annuncia voto favorevole all'argomento in oggetto;
- ◆ il consigliere Scordia;
- ◆ il consigliere Vampa che annuncia voto favorevole all'argomento in oggetto;
- ◆ il consigliere Gargiulo;
- ◆ il consigliere Bozzini;
- ◆ l'assessore Papa;
- ◆ il Sindaco;
- ◆ il consigliere Basilio che annuncia voto favorevole all'argomento in oggetto;
- ◆ il consigliere Dicesare;
- ◆ il consigliere Scordia;
- ◆ il consigliere Vampa;
- ◆ il consigliere Alfano;
- ◆ il consigliere Rappocciolo che annuncia voto favorevole all'argomento in oggetto;

Al termine della discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 4 del D.lgs n. 23 del 14.03.2011, ha previsto la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o Città d'arte, di istituire l'imposta di soggiorno per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali locali, interventi nell'ambito dei servizi pubblici locali, graduandone l'importo fino ad un massimo di 5 € giornaliero in relazione alla categoria di prezzo;
- Il comma 3 dell'art. 4 della succitata normativa istitutiva del tributo prevedeva che entro 60 gg. dall'entrata in vigore del decreto, ai sensi dell'art.17 – comma 1 della legge n. 400/1988, fosse emanato un regolamento per la disciplina generale dell'imposta in sede di conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, assise mai tenutasi;
- La disciplina regionale delle località turistiche è ora prevista dalla Legge Regione Lombardia 16.07.2007 n. 15, recante “*Testo Unico delle leggi*”

regionali in materia di turismo”, che ha tra l’altro abrogato e sostituito la Legge regionale 14.04.2004 n. 8 (Norme per il turismo in Lombardia). All’art. 2 della L.R. 15/2007 è previsto che il Consiglio regionale definisca i criteri per individuare gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica presenti sul territorio della regione, ambiti che dovranno essere individuati dalla Giunta regionale;

- Con deliberazione n. VIII/358 del 20.03.2007 il Consiglio regionale ha provveduto alla determinazione dei criteri e delle modalità di individuazione degli ambiti a vocazione e potenzialità turistica, alla quale ha fatto seguito il d.d.u.o. n. 8902 del 2.08.2007 con il quale, in applicazione dei detti criteri, sono stati attribuiti ad ogni Provincia lombarda gli ambiti turistici individuati nel rispettivo territorio, restando di competenza delle Province stesse la proposta circa la concreta delimitazione di ogni ambito ad esse attribuito e l’individuazione di comuni che ne fanno parte;
- La Provincia di Milano ha provveduto con deliberazione della Giunta provinciale n. 818/07 del 5.11.2007 alla proposta di delimitazione dei 3 ambiti turistici alla stessa attribuiti, consistenti nell’ambito turistico “Città di Milano”, nell’ambito turistico “Nord Milano” e nell’ambito turistico “Sud Milano”. Si precisa che la deliberazione provinciale n. 818/2007 ha ricompreso nell’ambito turistico “Sud Milano” il Comune di Pieve Emanuele, tra l’altro già individuato dal d.d.u.o. n. 8902/2007 quale comune ad attrattività turistica in base ai criteri regionali previsti dalla D.c.r. 358/2007;
- Con la deliberazione della Giunta regionale n. VIII/6532 del 30.01.2008 sono stati definitivamente individuati gli ambiti a vocazione e potenzialità turistica, atto che, per quanto qui interessa, ha accolto la proposta formulata dalla Giunta provinciale con la suddetta deliberazione n. 818/2007.

Tutto ciò premesso;

Atteso che il Comune di Pieve Emanuele, quindi, risulta ricompreso nell’ambito turistico denominato “Sud Milano” e riconosciuto dalla Regione Lombardia con la suddetta normativa;

Dall’esame dell’Allegato A alla D.g.r. 6532/2008 che elenca le caratteristiche degli ambiti così riconosciuti; per quanto riguarda l’ambito “Sud Milano” emerge che lo stesso è stato classificato quale ambito a “vocazione turistica”, ovvero ambito nel quale il numero di presenze turistiche nei Comuni ad esso appartenenti, calcolato come media dell’ultimo triennio, supera o è uguale a 1.000.000 di unità (par. 2 D.c.r. 358/2007).

Quanto ai fattori di attrattività turistica presenti nell’ambito “Sud Milano”, l’Allegato A li individua nei poli fieristici nazionale e regionali in esso presenti, nonché nei parchi naturali (es. Parco agricolo Sud Milano, Valle del Ticino) e nelle riserve naturali che vi si trovano.

Considerato che la Regione Lombardia, peraltro, non ha legiferato/deliberato nella specifica materia in attuazione del D.lgs n. 23/2011 pertanto si ritiene che trovi applicazione la delibera sempre della Giunta Regionale della Lombardia n.

8/6532 del 30.01.2008, che include tutti i comuni lombardi tra quelli a vocazione e potenzialità turistica;

Tutto ciò premesso e argomentato;

- Vista la deliberazione della G.C. n. 121 del 17/10/2012, nella quale è acclusa una dettagliata relazione del Responsabile del Servizio Commercio e attività produttive del Comune, con la quale si assume quale atto di indirizzo la volontà di istituire tale tributo per le finalità previste dall'art. 4 – comma 1 - della normativa di che trattasi, stante la presenza sul territorio di un complesso ricettivo di grande dimensione che con la sua movimentazione di non residenti concorre a determinare/incrementare le spese, di cui all'art. 4 comma 1 seconda alinea del D. Lgs. N. 23/2011, sostenute dal Comune.
- Preso atto che ai sensi quindi dell'art. 4 – comma 3 ultima alinea della legge istitutiva del tributo e dell'atto di indirizzo della G.C., quindi l'ufficio competente dell'Ente ha predisposto un testo regolamentare, allegato, che consta di n. 15 articoli;
- Ravvisato che Il testo è stato valutato in varie sedute delle commissioni congiunte Bilancio e Finanze – Affari Istituzionali e Attività commerciali, produttive e turistiche, cui sono stati invitati i rappresentanti delle categorie degli albergatori, e specificatamente i seguenti giorni:

14/11/2012;
21/11/2012 - con la presenza del rappresentante dell'Ass.
Federalberghi;
06/12/2012.

Visto l'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997 e s.m.i;

Visto il D.lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti lo Statuto e i regolamenti di contabilità e organizzazione dell'Ente;

Visti ed acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 49 del TUEL e s.m.i., che si allegano allo stesso quali sue parti integranti e sostanziali;

Visto il parere dell'Organo di Revisione Contabile reso ai sensi di legge, che si allega anch'esso al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;

Il Presidente pone in votazione l'argomento in oggetto indicato e la votazione effettuata nei modi di legge dà il seguente risultato:

presenti :	13
assenti:	4 (Cerminara,Santoro,Orlando e Mammi)
votanti:	11
voti favorevoli:	11 (Festa, Costanzo,Paoletti,Alfano,Castelli,Calabrese,Gargiulo, Rappocciolo,Dicesare,Basilio e Vampa)
voti contrari:	0
astenuti:	2 (Scordia e Bozzini)

DELIBERA

1. Di recepire ed approvare la premessa del presente atto che qui si intende integralmente trascritta ed approvata.
2. Di istituire, dall'anno 2013 l'imposta di soggiorno sul territorio del Comune di Pieve Emanuele, da applicarsi secondo le modalità applicative previste dalla legge e dall'allegato Regolamento Comunale, che consta di n. 15 articoli e che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. Di dare atto che le tariffe dell'imposta saranno deliberate dalla Giunta Comunale sulla base del contenuto del presente regolamento e della legge istitutiva del tributo;
4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e Finanze.
5. Di pubblicare il regolamento all'Albo Pretorio e nella raccolta dei regolamenti tenuto sul sito WEB dell'ente.
6. Di trasmettere altresì copia della presente deliberazione al Servizio Tributi e al servizio Commercio, attività produttive e turistiche, per quanto di rispettiva competenza;
7. Di far constare che il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione all'Albo pretorio Comunale.

Successivamente il Presidente in votazione la immediata eseguibilità della presente deliberazione e la votazione effettuata nei modo di legge dà il seguente risultato:

presenti :	13
assenti:	4 (Cerminara,Santoro,Orlando e Mammi)
votanti:	11
voti favorevoli:	11 (Festa, Costanzo,Paoletti,Alfano,Castelli,Calabrese,Gargiulo, Rappocciolo,Dicesare,Basilio e Vampa)
voti contrari:	0
astenuti:	2 (Scordia e Bozzini)

**IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA**

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4 del D.Lgvo 267 del 18/8/2000 e s. m. e i.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come di seguito:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
PIERLUIGI COSTANZO**

**IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CHIARINA CARMELA URBANO**

Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/00 viene affissa in copia all'Albo Pretorio Comunale

oggi ___14/12/2012_ con numero ___1679___ su conforme attestazione del messo comunale, e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

dal.....14/12/2012.....al.....29/12/2012.....

IL MESSO COMUNALE
PUNZO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CHIARINA CARMELA URBANO

Pieve Emanuele, li

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge.

Pieve Emanuele, li

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT.SSA CHIARINA CARMELA URBANO



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

Provincia di Milano

Area Programmazione Economica

Via Viguarerio, 1 - cap. 20090 P.Iva 04239310156 C.F. 80104290152

Tel. 02/907258 - Fax 02/90788331

DELEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 100 DEL 11/12/12

OGGETTO: **Istituzione Imposta di Soggiorno e approvazione del relativo regolamento comunale di applicazione.**

Parere di regolarità tecnica e contabile sulla proposta di deliberazione per il Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 49, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 267/2000 e s.m.i.

Il sottoscritto Direttore Dell'Area Programmazione Economica vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime **PARERE FAVOREVOLE**, sotto il profilo della sua regolarità tecnica.


Pieve Emanuele, 4 - DIC. 2012



Il Direttore dell'Area Programmazione Economica
(Corbo Rtg. Carlo)

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente vista la proposta di deliberazione in oggetto, esprime **PARERE FAVOREVOLE**, sotto il profilo della sua regolarità contabile.

Pieve Emanuele, 4 - DIC. 2012



Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Corbo Rtg. Carlo)

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Delibera di C.C. n. del _____ concernente "Istituzione imposta di Soggiorno e approvazione relativo regolamento comunale di applicazione".

Il Presidente del Consiglio Comunale
Pierluigi Costanzo



COMUNE DI PIEVE EMANUELE

LEGATO ALLA DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Milano
Organo di Revisione

N. 100 DEL 11/12/12

OGGETTO: Parere in ordine all'istituzione dell'Imposta di Soggiorno e approvazione del relativo regolamento comunale di applicazione.

L'Organo di Revisione

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto, fatta pervenire in data 4.12.2012, corredata dei relativi allegati e dei pareri prescritti dall'art. 49 del TUEL;

Ritenuto che la proposta di deliberazione predisposta risulta congrua e documentata con i riferimenti legislativi regionali e nazionali necessari;

Visto l'art. 239 del Tuel, come da successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di contabilità comunali vigenti;

Visto il Bilancio pluriennale 2012/2014;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

1. s ulla proposta di deliberazione in oggetto, significando che la scelta operata dall'amministrazione, con l'istituzione dell'imposta, contribuisce a irrobustire l'architettura del bilancio e a consolidare le entrate dell'Ente.
2. r accomanda all'amministrazione di utilizzare le entrate dell'imposta per le finalità previste dalla legge istitutiva del tributo, rendendone conto alla collettività sia in via preventiva che consuntiva.

Pieve Emanuele, 05.12.2012

Il Presidente Bellini Rag. Monica
 Il Componente Battaglia Dr Giuseppe
 Il Componente Costa d.ssa Mariangela

[Handwritten signatures]



Il Presidente del Consiglio Comunale
Pierluigi Costanzo

Il Segretario Generale
Dott.ssa Chiarina Carmela Urbano

Delibera di C.C. n. del concernente "Istituzione imposta di Soggiorno e approvazione relativo regolamento comunale di applicazione".



Comune di Pieve Emanuele

Provincia di Milano

Ufficio Tributi

TARIFFE IMPOSTA DI SOGGIORNO

Allegato alla delibera di G.C. n. del

Importi in Euro

Residence	Imposta giornaliera	Albergo/Hotel	Imposta giornaliera
1 Stella	0,50	1 Stella	0,60
2 Stelle	1,00	2 Stelle	1,20
3 Stelle	1,50	3 Stelle	1,80
4 Stelle	2,00	4 Stelle	2,40
5 Stelle	2,50	5 Stelle	3,00
5 Stelle - Lusso	3,00	5 Stelle - Lusso	3,60
Agriturismo		1,50	
B&B		1,50	
Affittacamere		1,50	
Ostelli della Gioventù		1,50	

Decorrenza dell'imposta: **1.1.2013** – **avvero dopo 15 gg. dalla pubblicazione all'albo pretorio**

Esenzioni e agevolazioni: **Previste dalla legge e dall'art. 6 dell' apposito regolamento comunale di applicazione dell'Imposta di Soggiorno.**

Dal Municipio, 13/12/2012

**Il Responsabile
(Corbo Rag. Calo)**